



E.N.P.A.M.

ENTE NAZIONALE
di PREVIDENZA
ed ASSISTENZA
dei MEDICI
e degli ODONTOIATRI

**LA PREVIDENZA
DELLA
FONDAZIONE E.N.P.A.M.**

*A cura
della Direzione del
Dipartimento della Previdenza*

Febbraio 2009

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

Contributi

Obbligatorietà della contribuzione	pag. 4
Contributi fissi “Quota A”	pag. 5
Contributi di riscatto “Quota A” - Allineamento	pag. 6
Contributi proporzionali “Quota B”	pag. 7
Contributi di riscatto “Quota B”- Laurea, specializzazione e servizio militare o civile	pag. 8
Contributi di riscatto “Quota B” - Allineamento	pag. 9

Prestazioni

Pensione ordinaria di vecchiaia	pag. 10
Pensione di invalidità	pag. 11
Pensione indiretta ai superstiti	pag. 12
Pensione di reversibilità ai superstiti	pag. 13
Restituzione dei contributi	pag. 14
Indennità di maternità, adozione, affidamento, aborto	pag. 15
Prestazioni assistenziali – “Quota A”	pag. 16
Prestazioni assistenziali aggiuntive – “Quota B”	pag. 17
Integrazione al trattamento minimo INPS	pag. 18
Maggiorazione ex combattenti e loro superstiti	pag. 19
Modalità di erogazione e rivalutazione delle pensioni	pag. 20

FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

Contributi Ordinari

Contributi Fondo dei Medici di Medicina Generale	pag. 21
Contributi Fondo degli Specialisti Ambulatoriali	pag. 21
Contributi Fondo degli Specialisti Esterni	pag. 22/23

Contributi di riscatto

(Fondi dei Medici di Medicina Generale, degli Specialisti Ambulatoriali e degli Specialisti Esterni)

Laurea e specializzazione, periodi di attività precontributiva, servizio militare o civile, periodi di interruzione, periodi già liquidati	pag. 24
---	----------------

(Fondo dei Medici di Medicina Generale)

Riscatto di allineamento	pag. 25
---------------------------------	----------------

(Fondo degli Specialisti Ambulatoriali)

Riscatto di allineamento	pag. 26
---------------------------------	----------------

Prestazioni

Pensione ordinaria di vecchiaia	pag. 27/28
Pensione ordinaria di anzianità	pag. 29
Trattamento ordinario in capitale	pag. 30
Pensione di invalidità	pag. 31
Pensione indiretta e reversibilità a superstiti	pag. 32
Restituzione dei contributi	pag. 33
Indennità per invalidità temporanea Fondo dei Medici di Medicina Generale	pag. 34
Indennità per invalidità temporanea Fondo degli Specialisti Ambulatoriali	pag. 35
Indennità per invalidità temporanea Fondo degli Specialisti Esterni	pag. 36
Tabelle relative alle scadenze temporali di accesso ai trattamenti pensionistici	pag. 37/41

Obbligatorietà della contribuzione

Art. 21 del D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233

“Gli iscritti agli Albi sono tenuti all’iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all’Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria”.

Art. 1, comma 3 del D. Lg. 30 giugno 1994, n. 509

“Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione”.

Sentenza Corte Costituzionale 23 giugno 1988, n. 707

“Il sistema previdenziale si ispira a superiori esigenze di solidarietà sociale il che impone di prescindere da elementi precipuamente soggettivi quali la maggiore o minore attività professionale e la conseguente diversa remunerazione dell'assicurato. Tale principio solidaristico giustifica la obbligatorietà del contributo al solo presupposto del potenziale svolgimento dell'attività professionale, connesso all'iscrizione nel relativo albo. E', pertanto, costituzionalmente legittimo l'art. 21 D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 nella parte in cui prescrive l'obbligo per tutti i medici iscritti all'albo, senza esenzione per quelli che svolgono attività ospedaliera a tempo pieno, del pagamento dei contributi E.N.P.A.M.”.

Sentenza Corte Costituzionale 17 marzo 1995, n. 88

“La struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali delle categorie professionali giustifica l'onere di contribuzione a carico di tutti gli appartenenti all'ordine professionale, ancorché dipendenti di un ente in ragione del solo potenziale esercizio dell'attività professionale connesso con l'iscrizione all'albo”.

Fondo di Previdenza Generale – Contributi

Contributi fissi “Quota A” (Art. 3, comma 3; art. 34, comma 3)

Requisiti

Il contributo è dovuto dal mese successivo all’iscrizione all’Albo sino al mese precedente quello di decorrenza della pensione per invalidità o al mese di compimento del 65° anno di età ovvero, in via facoltativa, fino al 70° anno di età.

Ammontare del contributo indicizzato

- Contributi per l’anno 2009:
- € 185,66 annui fino a 30 anni di età;
 - € 360,38 annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
 - € 676,28 annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
 - € 1.248,96 annui dal compimento dei 40 fino a 65 anni di età;
 - € 676,28 annui, fino a 65 anni di età, per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta.
- Oltre ai contributi ordinari, tutti gli iscritti sono tenuti a versare il contributo di maternità, adozione e aborto pari a €38,00 annui.

Modalità di versamento

A mezzo di ruoli esattoriali, come per le imposte dirette.

Note

I contributi fissi sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF.
Gli iscritti di età inferiore a 40 anni e gli iscritti ultraquarantenni a contribuzione ridotta possono chiedere di essere ammessi a contribuire nella misura intera. Tale opzione è irrevocabile e consente di accedere al riscatto di allineamento.

Fondo di Previdenza Generale – Contributi

Contributi di riscatto “Quota A” Riscatto di allineamento (Art. 3, comma 3; Art.10, commi 2, 5 e 6)

Requisiti

Gli iscritti di qualunque età che contribuiscono nella misura intera possono chiedere di effettuare il riscatto per allineare alla contribuzione prevista per gli ultraquarantenni uno o più anni a contribuzione inferiore.

Tali iscritti devono aver maturato una anzianità contributiva effettiva al Fondo non inferiore a cinque anni.

Ammontare del contributo

Il riscatto avviene mediante versamento di un contributo pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo.

Detta riserva si calcola moltiplicando la maggiorazione di pensione conseguibile con il riscatto di allineamento per il coefficiente di capitalizzazione relativo ai periodi di anzianità contributiva effettiva maturati dal sanitario alla data di presentazione della domanda di allineamento (vedi tabelle ex art. 2 L. 45/90). L'importo della riserva non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell'allineamento.

Modalità di versamento

→ In unica soluzione ovvero in rate semestrali.

→ Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (comunque entro la data di decorrenza della pensione), con una maggiorazione pari all'interesse legale *pro tempore* vigente in ragione d'anno (3% dall'1.1.2008).

Al fine del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi versati.

Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall'E.N.P.A.M. comportano la rinuncia al riscatto.

Note

I contributi di riscatto di allineamento sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF (D.Lgs 18 febbraio 2000, n.47).

→ In caso di invalidità o decesso prima del completamento del versamento rateale, il riscatto per l'allineamento dei contributi viene considerato come interamente effettuato. Il debito residuo, senza interessi, viene trattenuto sulle prestazioni in misura non superiore al 20% del loro importo, sino ad estinzione.

→ Qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto:

- in caso di decesso dell'iscritto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all'atto della presentazione della domanda di pensione
- l'iscritto riconosciuto invalido può rinunciare al riscatto medesimo, entro 60 giorni dall'accoglimento della domanda di invalidità.

Fondo di Previdenza Generale – Contributi

Contributi proporzionali “Quota B” – Fondo della Libera Professione (Artt. 3, 4 e 6)

Requisiti

Iscrizione all’Albo professionale.

- ➔ Reddito libero professionale netto annuo superiore per l’anno 2008 a:
 - €5.212,16 annui per gli iscritti di età inferiore a 40 anni ovvero ammessi al contributo ridotto alla “Quota A”;
 - €9.625,92 annui per gli iscritti di età superiore a 40 anni.

Ammontare del contributo indicizzato

- ➔ Contributi dovuti sui redditi prodotti nell’anno 2008:
 - 12,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria sino all’importo di €52.245,55;
 - 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.
- ➔ Gli iscritti che contribuiscono – in base ad un rapporto stabile e continuativo – anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M., ovvero siano già titolari di pensione, possono presentare istanza per essere ammessi alla contribuzione ridotta:
 - del 2% sino €52.245,55;
 - dell’1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.

Modalità di versamento

L’importo del contributo è calcolato dall’E.N.P.A.M. sulla base dei dati indicati nel Modello D, che deve essere reso alla Fondazione, anche per via telematica, entro il 31 luglio 2009.

Il contributo deve essere versato mediante bollettino MAV già compilato, pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre 2009. La Banca Popolare di Sondrio, incaricata dall’E.N.P.A.M., invierà tale bollettino a tutti gli iscritti tenuti al versamento, in prossimità della suddetta scadenza.

Note

I contributi proporzionali sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF.

La contribuzione ridotta si applica sui redditi prodotti a partire dall’anno precedente la presentazione dell’istanza se inoltrata entro il 31 luglio 2009; altrimenti si intende riferita ai redditi denunciati per l’anno immediatamente successivo.

L’iscritto che contribuisce in misura ridotta può chiedere, entro il suddetto termine, di versare il contributo in misura intera; l’opzione è irrevocabile.

I pensionati del Fondo sono esonerati d’ufficio dal versamento del contributo. Possono, tuttavia, chiedere, entro il 31 luglio 2009, di continuare a contribuire in misura ridotta ovvero intera.

Fondo di Previdenza Generale – Contributi

Contributi di riscatto “Quota B” – Fondo della Libera Professione Laurea e specializzazione – Periodi precontributivi – Servizio militare o civile (Art. 10)

Requisiti

- Età inferiore a 65 anni;
- essere iscritto all’Albo professionale;
- anzianità contributiva non inferiore a 10 anni, di cui almeno uno maturato nel triennio immediatamente precedente l’anno della domanda. Per i soli laureati in Odontoiatria, al fine del raggiungimento di tale requisito, i periodi di iscrizione all’Albo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994 si cumulano all’anzianità contributiva effettiva maturata successivamente;
- non contribuire, al momento della domanda, ad altra forma di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M.;
- non aver presentato domanda di prestazioni per invalidità permanente;
- non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto;
- per il riscatto del servizio militare o civile, non aver fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie;
- essere in regola con i pagamenti relativi al riscatto di allineamento.

Periodi oggetto di Riscatto

- Possono essere riscattati:
- fino ad un massimo di 10 anni gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione;
 - fino ad un massimo di 10 anni il periodo di attività libero professionale svolta in epoca precedente l’inizio della contribuzione proporzionale;
 - i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A".

Ammontare del contributo

E’ di importo pari alla riserva matematica, determinata sulla base dei contributi obbligatori, necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.

Detta riserva si calcola moltiplicando la maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione relativo al sesso, all’età ed all’anzianità contributiva del sanitario alla data di presentazione della domanda (vedi tabelle ex art. 2 L. 45/90).

Dal 2001 i contributi di riscatto sono interamente deducibili (D.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47).

Modalità di versamento

- In unica soluzione ovvero in rate semestrali.
- Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (comunque entro il 65° anno di età), con una maggiorazione pari all’interesse legale *pro tempore* vigente in ragione d’anno (3% dall’1.1.2008).
- Al fine del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi effettivamente versati. Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall’E.N.P.A.M. comportano la rinuncia al riscatto.
- Per i casi di invalidità assoluta e permanente o premorienza vedi note a pagina 6.

Fondo di Previdenza Generale – Contributi

Contributi di riscatto “Quota B” – Fondo della Libera Professione Riscatto di allineamento (Art. 10, commi 8, 9 e 10)

Requisiti

- Possono chiedere di effettuare tale riscatto gli iscritti che:
- contribuiscano in misura intera;
 - non abbiano presentato domanda di prestazione per invalidità permanente;
 - abbiano completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o non vi abbiano rinunciato da meno di due anni;
 - abbiano una anzianità contributiva effettiva al Fondo non inferiore a cinque anni;
 - siano in regola con i pagamenti relativi a precedenti riscatti;
 - abbiano maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l'anno della domanda.

Ammontare del contributo

Il riscatto avviene mediante versamento di un contributo pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo. Detta riserva si calcola moltiplicando la maggiorazione di pensione conseguibile con il riscatto di allineamento per il coefficiente di capitalizzazione relativo ai periodi di anzianità contributiva effettiva maturati dal sanitario alla data di presentazione della domanda di allineamento (vedi tabelle ex art. 2 L. 45/90). L'importo della riserva non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell'allineamento.

Modalità di versamento

- In unica soluzione ovvero in rate semestrali.
- Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (comunque entro la data di decorrenza della pensione), con una maggiorazione pari all'interesse legale *pro tempore* vigente in ragione d'anno (3% dall'1.1.2008)
- Al fine del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi versati.
- Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall'E.N.P.A.M. comportano la rinuncia al riscatto.

Note

Con tale riscatto si allineano uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore all'importo del contributo più elevato fra quelli versati nei tre anni coperti da contribuzione antecedenti la domanda.

L'allineamento è consentito anche per gli anni in cui il versamento è stato effettuato con aliquota ridotta, previo passaggio obbligatorio alla contribuzione nella misura del 12,50%.

- Per i casi di invalidità assoluta e permanente o premorienza vedi note a pagina 6.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Pensione ordinaria di vecchiaia (Artt. 9, 18)

Requisiti

→ Compimento del 65° anno di età.

In caso di costanza di iscrizione al Fondo:

- 5 anni di contribuzione effettiva.

In caso di cancellazione:

- 15 anni di anzianità contributiva utile.

Su base volontaria, è possibile rinviare il pensionamento fino al 70° anno di età.

Decorrenza

→ Dal mese successivo al compimento del 65° anno di età.

Agli iscritti che contribuiscono al Fondo della Libera professione dopo il 65° anno di età, spetta un supplemento di pensione, che viene liquidato d'ufficio dall'Ente ogni triennio, sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento.

Determinazione della Prestazione

→ La pensione è costituita dalla somma della “Quota A” e della “Quota B”.

→ “Quota A”: la pensione si determina applicando al reddito medio annuo (ricostruito con l'aliquota del 12,50% attraverso i contributi versati) le aliquote di rendimento pari:

- all'1,10% per gli anni sino al 1997 compreso;
- all'1,75% dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 2006;
- all'1,50% dal 1° agosto 2006.

→ “Quota B”: la pensione si determina applicando al reddito medio annuo (ricostruito con le aliquote del 12,50% e del 2% sulla base dei contributi versati) le aliquote di rendimento pari:

- all'1,75% per ogni anno di contribuzione con aliquota del 12,50%;
- allo 0,28% per ogni anno di contribuzione con aliquota del 2%;

Al reddito medio annuo ricostruito con l'aliquota dell'1% viene applicato lo 0,07% per ogni anno di contribuzione effettiva e riscattata, con aliquota dell'1%.

Note

La rivalutazione dei redditi, per la “Quota A”, ai fini del calcolo delle prestazioni è pari al 75% dell'indice ISTAT, calcolato sino alla seconda cifra decimale.

La rivalutazione dei redditi, per la “Quota B”, ai fini del calcolo delle prestazioni è pari al 100% per i redditi riferiti agli anni dal 1990 al 1997; al 75% di tale indice per gli anni successivi al 1997.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Pensione di invalidità (Artt. 20–22)

Requisiti

- ➔ Età inferiore ai 65 anni.
- ➔ Inabilità assoluta e permanente all'esercizio dell'attività professionale, accertata dall'apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
 - “Quota A”: costanza di contribuzione al Fondo.
 - “Quota B”: almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione.

Decorrenza

- ➔ Dal mese successivo alla cessazione di ogni attività.
- ➔ Dal mese successivo alla domanda, se posteriore alla cessazione.

Determinazione della Prestazione

- ➔ E' costituita dalla somma della “Quota A” e della “Quota B”.
 - “Quota A”: si calcola come per la pensione ordinaria, aumentando la anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di età, con un massimo di 10 anni.
 - “Quota B”: come per la pensione ordinaria, aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al 65° anno di età, con un massimo di 10. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l'aumento dell'anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione.

Note

L'iscritto alla “Quota B” che non sia in possesso di almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione ha diritto ad un trattamento calcolato secondo i criteri della pensione ordinaria.

- ➔ L'Ente può effettuare controlli periodici per accertare la permanenza dello stato di invalidità: in caso di ripresa dell'attività, o di perdita dello status, la pensione viene revocata.
- ➔ Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di Previdenza E.N.P.A.M. aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998, viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari, per l'anno 2009, ad €13.770,38.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Pensione indiretta ai superstiti (Art. 9 comma 4 e Artt. 23, 24)

Requisiti

→ Decesso dell'iscritto in costanza di contribuzione al Fondo.
Sono considerati superstiti il coniuge e i figli infra21enni o infra26enni se studenti ed, in loro assenza, ascendenti e collaterali a carico.

Decorrenza

→ Dal mese successivo al decesso.

Determinazione della Prestazione

E' un'aliquota della pensione di invalidità che sarebbe spettata al sanitario ove fosse divenuto invalido al momento del decesso.

→ Aliquote più frequenti:

- solo il coniuge: 70%;
- coniuge + 1 figlio: 60% + 20%;
- coniuge + 2 o più figli: 60% + 40%;
- solo un figlio: 80%;
- due figli: 90%;
- tre o più figli: 100%.

Note

In caso di decesso prima del compimento del 65° anno di età dell'iscritto cancellato o radiato dagli Albi professionali che abbia maturato 5 anni di anzianità contributiva, spetta ai superstiti un'aliquota del trattamento di pensione ordinario che sarebbe spettato al sanitario stesso.

Al coniuge superstite, che cessa dal diritto alla pensione per aver contratto un nuovo matrimonio, spetta un assegno "una tantum", pari a due annualità della sua quota di pensione.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Pensione di reversibilità ai superstiti (Artt. 23, 24)

Requisiti

→ Decesso dell'iscritto già pensionato.

Decorrenza

→ Dal mese successivo al decesso.

Determinazione della Prestazione

E' un'aliquota della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso.

Note

Le aliquote applicate sono le stesse della pensione indiretta ai superstiti.

Fondo di Previdenza Generale - Prestazioni

Restituzione dei contributi (Art. 9, comma 2 e Art. 18, comma 10)

Requisiti

→ Raggiungimento dei 65 anni di età.

In caso di iscrizione al Fondo a tale data:

- meno di 5 anni di anzianità contributiva.

In caso di cancellazione:

- anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

Decorrenza

→ Al compimento del 65° anno di età.

Determinazione della Prestazione

E' un'indennità formata dall'88% dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%.

Note

In caso di morte di un sanitario, con meno di 5 anni di anzianità contributiva e già cancellato, o radiato degli albi professionali, l'indennità viene liquidata ai superstiti con le stesse aliquote previste per le pensioni indirette o di reversibilità.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Indennità di maternità, adozione e affidamento preadottivo (D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, modificato dalla L. 15 ottobre 2003, n. 289)

<i>Requisiti</i>
→ Nascita di un figlio, adozione o affidamento preadottivo da parte di Sanitarie libere professioniste in costanza di iscrizione all'Albo professionale. Domanda da presentarsi a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 gg. dal parto (o dell'ingresso in famiglia del bambino).

<i>Decorrenza</i>
→ L'indennità copre i due mesi precedenti il parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

<i>Determinazione della Prestazione</i>
L'indennità è pari all'80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento. L'indennità - come sopra determinata - non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art.1 del D.L. 1981/402 e non può essere superiore a 5 volte l'importo minimo come sopra determinato.

<i>Note</i>
La copertura dell'onere per le indennità di maternità, adozione e affidamento preadottivo è assicurata da un contributo annuo a carico di tutti gli iscritti al Fondo Generale, pari ad €38,00 annui.

Indennità di aborto

<i>Requisiti</i>
→ Aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza, relativo a Sanitarie libero professioniste. Domanda da presentarsi entro 180 gg. dalla data dell'aborto stesso.

<i>Decorrenza</i>
→ L'indennità viene erogata per una sola mensilità.

<i>Determinazione della Prestazione</i>
E' pari all'80% di una mensilità del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento. L'indennità non può essere inferiore a 1 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art.1 del D.L. 1981/402.

<i>Note</i>
→ In caso di aborto dopo il 6° mese di gravidanza, all'iscritta spetta l'intera indennità prevista per i casi di maternità, adozione e affidamento preadottivo.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Prestazioni assistenziali all'iscritto ed ai suoi superstiti – Fondo Generale “Quota A” (Norme attuative dell'art. 31)

Requisiti

- Le prestazioni vengono erogate:
- agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti in condizioni economiche disagiate;
 - agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti colpiti da infortunio, malattia o da eventi di particolare gravità e che versano in precarie condizioni economiche.
- Il reddito complessivo di qualsiasi natura di tali soggetti non deve essere superiore a 6 volte il minimo INPS (pari per l'anno 2008 ad €34.597,68), aumentabile di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente. Per usufruire delle prestazioni assistenziali deve essere presentata apposita domanda, per il tramite del competente Ordine.

Tipologia delle Prestazioni

- Possono essere erogate prestazioni assistenziali straordinarie per:
- spese per interventi chirurgici;
 - cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del S.S.N.;
 - spese di assistenza a anziani, malati non autosufficienti, portatori di handicap;
 - difficoltà contingenti del nucleo familiare, sopravvenute entro i dodici mesi successivi alla malattia o al decesso dell'iscritto;
 - spese funerarie;
 - spese straordinarie per eventi imprevedibili.
- Per l'anno 2009 tali prestazioni non possono, di norma, essere di importo superiore ad €7.350,39 e possono essere richieste non più di due volte.
- Al fine di sostenere lo stato di bisogno anche al di fuori della casistica sopra elencata possono, altresì, essere concesse prestazioni assistenziali straordinarie per un importo annuo pari, al massimo, ad €5.250,28 esclusivamente in presenza di un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad €12.206,40.
- Sono inoltre previsti sussidi assistenziali nei seguenti casi:
- ad orfani a fini scolastici;
 - per l'ospitalità in case di riposo (in tal caso il limite reddituale complessivo è ridotto ad €17.298,84). Per l'anno 2009 il contributo di specie è pari ad €52,50 giornalieri;
 - per l'assistenza domiciliare (come da certificazione rilasciata dal competente Ordine provinciale) con importo pari, per il 2009, ad €525,03 mensili;
 - per calamità naturali che hanno comportato danni agli immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale del richiedente:
 - a) contributo “una tantum” di importo massimo pari, per il 2009, ad €15.750,83;
 - b) concorso nel pagamento degli oneri per interessi su mutui per l'acquisto, la ricostruzione o la riparazione della casa o dello studio, nella misura del 75% degli oneri stessi con un limite, per l'anno 2009, di €8.400,44 e per un periodo non superiore a 5 anni.
- I comuni interessati da calamità naturali sono indicati in appositi D.P.C.M..

Note

Le erogazioni delle prestazioni assistenziali debbono essere contenute entro il limite del 5% dell'onere previsto nell'anno per le pensioni erogate dal Fondo Generale “Quota A”.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Prestazioni assistenziali aggiuntive all'iscritto ed ai suoi superstiti Fondo Generale "Quota B" (Norme attuative dell'art. 18, comma 9)

Requisiti

- Le prestazioni vengono erogate ai medici e agli odontoiatri, che abbiano contribuito al Fondo per almeno un anno nel triennio anteriore alla presentazione della domanda, ai pensionati e ai loro superstiti.
- Il reddito complessivo di qualsiasi natura di tali soggetti non deve essere superiore a 6 volte il minimo INPS (pari per l'anno 2008 ad €34.597,68), aumentabile di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente. Per usufruire delle prestazioni assistenziali deve essere presentata apposita domanda, per il tramite del competente Ordine.

Tipologia delle Prestazioni

- **Prestazioni assistenziali per invalidità temporanea:**
Sono sottoposti a tutela le malattie e gli infortuni che determinino la temporanea e totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale, con conseguente sospensione dell'attività stessa, per periodi precedenti l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. La prestazione è erogata a partire dal 61° giorno dall'insorgenza dell'inabilità e non può essere corrisposta per un periodo continuativo superiore a 24 mesi, ovvero per un periodo anche non continuativo superiore a 24 mesi nell'arco degli ultimi 36 mesi. Per il 2009, l'importo della prestazione è stabilito in € 2.205,12 mensili. La domanda deve essere presentata di norma non prima di 90 giorni dall'insorgenza dell'evento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla cessazione dello stato di inabilità.
In caso di infortunio o malattia che comporti inabilità temporanea assoluta all'esercizio professionale per una durata prevedibile superiore a 6 mesi, l'iscritto deve presentare la domanda entro 180 giorni dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio. La comunicazione può essere effettuata anche oltre il predetto termine nel caso in cui, all'atto della segnalazione medesima, persista lo stato di inabilità temporanea assoluta all'esercizio dell'attività professionale.
- **Prestazioni assistenziali straordinarie nei casi di invalidità e premorienza:**
Tali prestazioni, di importo non superiore per il 2009 ad €4.200,22 annui, sono erogate a favore dei pensionati del Fondo della libera professione che siano titolari del trattamento per invalidità assoluta e permanente.
- **Sussidi assistenziali aggiuntivi per l'assistenza domiciliare:**
Ai pensionati del Fondo, al coniuge convivente ovvero al coniuge superstite può essere concessa, su domanda motivata, una maggiorazione pari al 50% dell'importo già erogato a tale titolo dalla "Quota A" del Fondo medesimo.
- **Interventi aggiuntivi per calamità naturali:**
Agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti residenti in comuni interessati da calamità naturali, i quali abbiano riportato danni ai beni mobili e immobili viene concessa, in aggiunta all'indennità già erogata dalla "Quota A" del Fondo, una prestazione straordinaria "una tantum" per un importo pari al 30% della medesima. La domanda deve essere presentata entro e non oltre un anno dal Decreto del Presidente della Repubblica che ha dichiarato lo stato di emergenza.

Note

Le erogazioni complessive delle prestazioni debbono essere contenute entro il limite costituito dalle risorse economiche di cui all'art. 18, comma 9 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Integrazione al trattamento minimo INPS (L. 29.12.88 n. 544, art. 7)

Requisiti

→ Pensione E.N.P.A.M. lorda inferiore al trattamento minimo INPS, pari per l'anno 2009 ad €496,38 mensili.

Al fine della verifica del non superamento di tale limite viene calcolata anche la quota teorica di pensione corrispondente alle indennità in capitale già percepite dai Fondi Speciali.

Se il pensionato non è coniugato: altri redditi lordi del pensionato inferiori a due volte l'importo annuo della pensione minima Inps.

Se il pensionato è coniugato: altri redditi lordi del pensionato cumulati con quelli del coniuge inferiori a quattro volte l'importo annuo della pensione minima Inps.

Decorrenza

→ Dal mese successivo a quello della domanda.

Determinazione della Prestazione

L'integrazione è pari, di norma, alla differenza fra il minimo INPS e la pensione erogata dall'E.N.P.A.M..

Note

L'integrazione, in presenza di requisiti prescritti, compete *-pro quota-* anche ai superstiti.

Sono esclusi dal computo del reddito:

- i redditi esenti IRPEF;
- il reddito della casa di abitazione;
- l'importo della pensione da integrare.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Maggiorazione della pensione per gli ex combattenti e loro superstiti (L. 140/85 art. 6 e L. 544/88 art. 6)

Requisiti

Godimento del trattamento pensionistico del Fondo di Previdenza Generale quale sanitario o superstita di sanitario.

Appartenenza del sanitario alle categorie aventi diritto al beneficio ai sensi della L. 336/70 e successive modificazioni.

Decorrenza

Dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Per i medici titolari di pensione alla data di entrata in vigore della Legge 140/85 la decorrenza è fissata, a seconda delle categorie, all'1.1.85 o all'1.1.89. L'Ente, ai sensi delle disposizioni in tema di prescrizione, corrisponde gli arretrati solo per il quinquennio anteriore alla domanda.

Determinazione della Prestazione

€15,49 mensili (per i superstiti l'importo è commisurato all'aliquota di competenza).

La maggiorazione è soggetta, come la pensione del Fondo Generale, all'adeguamento al costo della vita, con una rivalutazione annua pari al 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Note

Il beneficio spetta su un solo trattamento pensionistico.

L'E.N.P.A.M. è tenuto ad anticipare gli importi di questo trattamento che è a carico dello Stato; questo ultimo, con specifiche modalità, rimborsa all'Ente l'onere sostenuto.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Modalità di erogazione e rivalutazione delle pensioni (Artt. 29, comma 3 e 26)

Modalità di erogazione

→ L'importo annuo delle pensioni è corrisposto in ratei mensili anticipati per dodici mensilità all'anno.

Rivalutazione

→ Dal 1° gennaio 2007 le pensioni erogate dal Fondo di Previdenza Generale sono adeguate al costo della vita con una rivalutazione annua pari:

- al 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per le prestazioni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- al 50% dell'indice ISTAT, oltre detto limite.

Fondi Speciali di Previdenza – Contributi

Fondo dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta ed Addetti ai servizi di continuità assistenziale

<i>Requisiti</i>
Rapporto professionale con il Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti) in qualità di medici generici, pediatri di libera scelta ed addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale.
<i>Ammontare del contributo</i>
→ 15% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui: <ul style="list-style-type: none">▪ il 9,375% del contributo è a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;▪ il 5,625% a carico del medico.
<i>Modalità di versamento</i>
Versamento diretto all'E.N.P.A.M. dell'intero contributo da parte degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti).
<i>Note</i>
→ Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, per i transitati al rapporto d'impiego che hanno optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'E.N.P.A.M. il contributo (come incrementato dalla Legge Finanziaria) è pari al 32,65%, di cui l'8,85% a carico del medico ed il 23,80 a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Tale aliquota è aumentata dell'1% (a carico del medico) per la quota imponibile eccedente €42.089,00=.

Fondo degli Specialisti Ambulatoriali

<i>Requisiti</i>
Rapporto professionale con il Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti) in qualità di medici ed odontoiatri, operanti negli ambulatori degli Istituti medesimi, ovvero nell'ambito della medicina dei servizi.
<i>Ammontare del contributo</i>
→ 24% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui: <ul style="list-style-type: none">▪ il 14,19% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;▪ il 9,81% a carico del medico. → Per la Medicina dei Servizi l'aliquota di prelievo sui compensi è del 24,50% (14,16% a carico del Servizio Sanitario Nazionale e 10,34% a carico del medico).
<i>Modalità di versamento</i>
Versamento diretto all'E.N.P.A.M. dell'intero contributo da parte degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti).
<i>Note</i>
→ Per i transitati al rapporto d'impiego che hanno optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'E.N.P.A.M. vedi nota Fondo Generici.

Fondi Speciali di Previdenza – Contributi

Fondo degli Specialisti Esterni

Requisiti

Attività svolta, in qualsiasi forma, da medici ed odontoiatri in strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (studi professionali, associazioni di professionisti, società di persone) ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 19 giugno 1999, n.229 e dell'art. 1, comma 40, legge 23 agosto 2004 n. 243.

Ammontare del contributo

- ➔ Branca a prestazione, 12% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui:
 - il 10% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;
 - il 2% a carico del sanitario.
- ➔ Branca a visita, 22% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui:
 - il 13% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;
 - il 9% a carico del sanitario.

Modalità di versamento

Versamento diretto all'E.N.P.A.M. dell'intero contributo da parte degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti).

Note

Rientrano nella branca a prestazione i medici esercenti le seguenti specialità:

- fisiokinesiterapia;
 - medicina nucleare;
 - analisi (patologia clinica);
 - radiologia.
- Gli altri professionisti sono ricompresi nella branca a visita.

Fondi Speciali di Previdenza – Contributi

Fondo degli Specialisti Esterni

Requisiti

→ Art. 1, comma 39, Legge 23 agosto 2004 n. 243.

Attività svolta da società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite (con esclusione di associazioni fra professionisti e società di persone) e da società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

Ammontare del contributo

▪ Società professionali: 2% del fatturato annuo.

Il contributo previdenziale è calcolato decurtando il fatturato annuo delle società, attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N. e delle sue strutture operative, di una quota di abbattimento in ragione delle percentuali stabilite dai D.P.R. 23 marzo 1988 nn. 119 e 120.

Modalità di versamento

Le società professionali provvedono con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di produzione del fatturato, al versamento dei contributi dovuti mediante bonifico bancario.

Entro il medesimo termine, le società trasmettono l'indicazione del fatturato lordo annuo, gli abbattimenti operati ai sensi dei DD.PP.RR. nn. 119 e 120 del 1988 e l'elenco nominativo dei soggetti che hanno partecipato alla produzione del fatturato, evidenziando per ciascuno l'importo contributivo da accreditare.

Le suddette modalità sono state stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 16 settembre 2005.

Fondi Speciali di Previdenza – Contributi

Contributi di riscatto (Artt. 3 e 8)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Età inferiore a 65 anni;▪ Rapporto professionale in essere con gli Istituti del S.S.N. (o altri Istituti);▪ Anzianità contributiva di almeno 10 anni;▪ Non aver presentato domanda di prestazione per invalidità permanente;▪ Non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto;▪ Per il riscatto del servizio militare o civile, non aver fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

<i>Periodi oggetto di Riscatto</i>
<p>→ Possono essere riscattati:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ fino ad un massimo di 10 anni gli anni relativi al corso legale di laurea e/o specializzazione (nonché il corso di formazione in medicina generale) necessari per svolgere l'attività professionale a rapporto con gli Istituti del S.S.N.;▪ possono, inoltre, essere riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A";▪ fino ad un massimo di 10 anni i periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici (ed Istituti assimilati) per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale ai Fondi Speciali E.N.P.A.M.;▪ per gli iscritti al Fondo dei Medici di Medicina Generale, i periodi successivi alla data d'iscrizione al Fondo nei quali si è verificata una totale sospensione dell'attività e del versamento contributivo per eventi che danno diritto alla conservazione del rapporto convenzionale, escluse le sospensioni per sanzioni disciplinari definitive o per provvedimenti restrittivi della libertà personale.

<i>Ammontare del contributo</i>
<p>E' di importo pari alla riserva matematica, determinata sulla base dei contributi obbligatori, necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.</p> <p>Detta riserva si calcola moltiplicando la maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione relativo alla età del sanitario ed alla anzianità contributiva maturata alla data di presentazione della domanda (vedi tabelle ex art. 2 L. 45/90).</p> <p>Dal 2001 i contributi di riscatto sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF (D.Lgs. 18 febbraio 2000 n. 47).</p>

<i>Modalità di versamento</i>
<p>→ In unica soluzione ovvero in rate semestrali.</p> <p>→ Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (e comunque entro i 65 anni) con una maggiorazione pari all'interesse legale <i>pro tempore</i> vigente in ragione d'anno (3% dall'1.1.2008).</p> <p>Ai fini del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi effettivamente versati. Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall'E.N.P.A.M. comportano la rinuncia al riscatto.</p> <p>→ Per i casi di invalidità assoluta e permanente o premorienza vedi note a pagina 6.</p>

<i>Note</i>
<p>→ Per gli iscritti al Fondo dei Medici di Medicina Generale è possibile, altresì, riscattare i periodi contributivi già liquidati (vedi disposizioni recate dall'art. 8, comma 5 del relativo Regolamento).</p>

Fondi Speciali di Previdenza – Contributi

Fondo dei Medici di Medicina Generale - Riscatto di allineamento (Art. 3, commi 9-13)

Requisiti

- Possono chiedere di effettuare il riscatto di allineamento contributivo gli iscritti che:
- non abbiano compiuto il 70° anno di età e non siano cessati dal rapporto professionale con gli Istituti del S.S.N.;
 - non abbiano presentato domanda di prestazione per invalidità permanente;
 - abbiano completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o non vi abbiano rinunciato da meno di due anni;
 - abbiano una anzianità contributiva effettiva al Fondo non inferiore a cinque anni;
 - siano in regola con i pagamenti relativi a precedenti riscatti.

Ammontare del contributo

Il riscatto avviene mediante versamento di un contributo pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo. Detta riserva si calcola moltiplicando la maggiorazione di pensione conseguibile con il riscatto di allineamento per il coefficiente di capitalizzazione relativo all'anzianità contributiva effettiva e ricongiunta maturata dall'iscritto alla data di presentazione della domanda (vedi tabelle ex art. 2 L. 45/90). L'importo della riserva non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell'allineamento.

Modalità di versamento

- In unica soluzione ovvero in rate semestrali.
- Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (comunque entro la data di decorrenza della pensione), con una maggiorazione pari all'interesse legale *pro tempore* vigente in ragione d'anno (3% dall'1.1.2008). Al fine del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi versati. Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall'E.N.P.A.M. comportano la rinuncia al riscatto
- Per i casi di invalidità assoluta e permanente o premorienza vedi note a pagina 6.

Note

Con tale riscatto si possono allineare uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore a quella media annua degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione effettiva.

Fondi Speciali di Previdenza – Contributi

Fondo degli Specialisti Ambulatoriali – Riscatto di allineamento all'orario medio (Art. 4)

Requisiti

- Periodi di servizio nei quali l'orario è stato inferiore a quello medio tenuto durante l'intera attività coperta da contribuzione effettiva. Possono chiedere di effettuare il riscatto gli iscritti che:
- non siano cessati dal rapporto professionale con gli Istituti del S.S.N.;
 - abbiano almeno 10 anni di anzianità di contribuzione al Fondo;
 - non abbiano presentato domanda di trattamento ordinario o di invalidità permanente;
 - non abbiano presentato una precedente domanda di riscatto da meno di cinque anni.

Ammontare del contributo

E' di importo pari, per ciascun ora da riscattare, al contributo medio determinato in base alle aliquote contributive ed ai compensi tabellari, maggiorati del 25%, in vigore nei tre anni solari che precedono quello di presentazione della domanda.

Modalità di versamento

- In unica soluzione ovvero in rate semestrali.
- Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a 5 e, comunque, entro la data di cessazione del rapporto, con la maggiorazione dell'interesse legale *pro tempore* vigente in ragione di anno (3% dall'1.1.2008).

Note

Non è consentita la compensazione del debito residuo con i trattamenti definitivi in capitale o in pensione.

In ogni caso, per il computo delle ore riscattate, utili ai fini delle prestazioni, si tiene conto esclusivamente delle ore per le quali il contributo di riscatto sia stato effettivamente versato.

La domanda è ripetibile ogni 5 anni.

- Per i medici Specialisti Ambulatoriali transitati a rapporto d'impiego che hanno mantenuto la posizione assicurativa già costituita presso l'Enpam, il riscatto di allineamento contributivo è utile ad allineare uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore a quella media annua degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione effettiva:

- vedi requisiti e modalità indicate a pag. 25 per gli iscritti al Fondo dei Medici di Medicina Generale.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Pensione ordinaria di vecchiaia (Art. 7)

Requisiti

→ Cessazione del rapporto professionale con gli Istituti del S.S.N. dopo il compimento del 65° anno di età.

In caso di cessazione della attività prima di tale data, l'iscritto deve aver maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva utile (effettiva, riscattata, ricongiunta) per poter godere del trattamento pensionistico al compimento del 65° anno di età.

Determinazione della prestazione

→ Fondo dei Medici di Medicina Generale:

Si ricava il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione ricostruendolo attraverso i contributi versati e l'aliquota contributiva corrispondente per ciascun anno di versamento. Il reddito annuo viene rivalutato del 100% dell'indice ISTAT; la somma di tali redditi, divisa per gli anni di contribuzione effettiva, determina la base pensionabile. Alla base così ottenuta si applicano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione, effettiva, ricongiunta e riscattata.

Ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, con decorrenza dal 1.8.2006, si procede alla unificazione delle due basi pensionabili, sinora suddivise fra quella relativa ai periodi di anzianità contributiva sino al 31 dicembre 2004 e quella relativa ai periodi successivi.

→ Fondo degli Specialisti Ambulatoriali:

Si ricava il compenso medio annuo relativo ai 60 mesi di contribuzione precedenti la cessazione del rapporto, ricostruendolo attraverso i contributi versati e l'aliquota contributiva corrispondente. Si divide il compenso così ottenuto per il numero medio di ore settimanali di lavoro tenute nel corrispondente periodo. Detto risultato si moltiplica per l'aliquota di rendimento, per il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corso di tutta l'attività e per gli anni di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta.

→ Fondo degli Specialisti Esterni:

Si ricava il reddito medio annuo relativo a ciascun anno di contribuzione, ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive corrispondenti per ciascun anno di versamento. Il reddito annuo viene rivalutato del 100% dell'indice ISTAT fino ad €38.734,27; l'importo eccedente tale soglia, nella misura del 75%. La somma di tali redditi, divisa per il numero degli anni di contribuzione effettiva, determina la base pensionabile. Alla base così ottenuta si applicano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione.

Aliquote di rendimento

→ Fondo dei Medici di Medicina Generale:

- 1,50%, a partire dall'1.1.2004, di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta;
- 1,456%, tra l'1.1.1999 ed il 31.12.2003, di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta;
- 1,40%, tra il 1.1.1995 ed il 31.12.1998, di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta;
- 2,25%, tra il 1.1.1984 ed il 31.12.1994, di contribuzione effettiva e ricongiunta;
- l'1,65%, per gli anni antecedenti il 31.12.1983, di contribuzione effettiva e ricongiunta;
- l'1,65%, per gli anni antecedenti il 31.12.1994, di contribuzione riscattata.

- Fondo degli Specialisti Ambulatoriali:
 - 2,25% della retribuzione media oraria degli ultimi 60 mesi, rapportata alla media oraria di tutta l'attività.
- Fondo Medici di Medicina Generale e Fondo degli Specialisti Ambulatoriali per i professionisti transitati al rapporto d'impiego:
 - 2,90% a decorrere dalla data di passaggio alla dipendenza.
- Fondo degli Specialisti Esterni:
 - 2,25% a decorrere dall'1.4.1988 per la branca a visita;
 - 1,225% a decorrere dall'1.4.1988 per la branca a prestazione;
 - 1,225% per entrambe le branche con riferimento ai pregressi periodi professionali.
- Per tutti i Fondi:

Con decorrenza dal 1.8.2006, eliminazione dei coefficienti di maggiorazione per gli ultrasessantacinquenni ed applicazione del coefficiente di rendimento annuo *pro-tempore* vigente in misura doppia, nei casi di pensionamento ad una età superiore a sessantacinque anni e fino a settanta anni, fatto salvo il principio dei diritti acquisiti dagli ultrasessantacinquenni al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.

Note

- La pensione decorre dal mese successivo alla data del raggiungimento dei requisiti.
- L'importo annuo delle pensioni è corrisposto in ratei mensili anticipati per dodici mensilità all'anno.
- Dal 1° gennaio 2007 le pensioni erogate dai Fondi Speciali di previdenza sono adeguate al costo della vita con una rivalutazione annua pari:
 - al 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per le prestazioni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
 - al 50% dell'indice ISTAT, oltre detto limite.
- L'istituto dell'acconto è stato soppresso dall'1.1.1998.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Pensione ordinaria di anzianità (Art. 7)

Requisiti

- Cessazione dal rapporto professionale.
- 40 anni di contribuzione senza limiti di età ovvero 58 anni di età congiunti a 35 anni di contribuzione e 30 anni di anzianità di laurea.

Decorrenza

- Le scadenze temporali di accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i liberi professionisti sono previste dall'art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (vedi tabella allegata).

Determinazione della prestazione

- Per tutti i Fondi:
 - La prestazione si determina con le stesse modalità di calcolo del trattamento ordinario di vecchiaia;
 - la misura della pensione viene determinata applicando alla base retributiva la percentuale di pensione, decurtata del coefficiente di riduzione relativo all'età del medico alla decorrenza del trattamento.

Note

- Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso tutti i Fondi Speciali di previdenza nonché dell'anzianità contributiva maturata presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella già coperta da contribuzione.
- Per il solo Fondo dei Medici di Medicina Generale, ai fini del computo dell'anzianità contributiva, vengono considerati anche i periodi contributivi maturati presso Fondi già liquidati.
- Le pensioni erogate vengono indicizzate nella stessa misura prevista per i trattamenti di vecchiaia.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Trattamento ordinario in capitale (Art. 9)

Determinazione della prestazione

E' dato dalla conversione in indennità di una quota pari nel massimo al 15% della pensione annua (di vecchiaia o di anzianità) maturata, calcolata sulla base del coefficiente di capitalizzazione relativo alla età del medico al momento del raggiungimento di tutti i requisiti.

Note

La conversione in capitale di parte della pensione in una indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui l'iscritto abbia maturato il diritto o sia in possesso di altra pensione superiore al doppio del minimo INPS. In caso contrario, dovrà essere comunque garantito detto minimo pensionistico.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Pensione di invalidità (Art. 8 comma 3, Art. 10)

Requisiti

- ➔ Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che prima della cessazione del rapporto professionale e, comunque, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività.
- ➔ L'inabilità assoluta e permanente deve essere accertata dall'apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, commissione che può avvalersi anche della consulenza di esperti in particolari discipline.
- ➔ Il Presidente, o un componente dell'Organo statutario competente da lui delegato, esaminati gli atti della Commissione medica provinciale, può richiedere il parere medico-legale della Commissione Medica Centrale, costituita presso la sede dell'Ente, sullo stato di inabilità dell'iscritto. La Commissione centrale può essere integrata di volta in volta da medici specialisti in particolari discipline, nominati dagli organi statuari dell'Ente.

Decorrenza

- ➔ Dal mese successivo alla domanda, ovvero, se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con il S.S.N..

Determinazione della Prestazione

- ➔ E' una pensione pari al trattamento ordinario maturato dall'iscritto all'atto del riconoscimento dell'invalidità assoluta e permanente, senza l'applicazione dei coefficienti di riduzione per età; inoltre le aliquote di rendimento vengono incrementate per il numero degli anni mancanti al 65° fino a un massimo di 10.

Note

- ➔ Non è consentita la conversione di parte della pensione in un'indennità in capitale.
- L'Ente può effettuare controlli periodici per accertare la permanenza dello stato di invalidità: in caso di ripresa dell'attività, o di perdita dello status, la pensione viene revocata.
- In caso di decesso dell'iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei della stessa maturati e non riscossi competono agli eredi.
- ➔ Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di Previdenza E.N.P.A.M. aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998, viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l'anno 2009 ad €13.770,38.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Pensione indiretta ai superstiti (Art. 8 comma 4, Artt. 11 e 12)

<i>Requisiti</i>
→ Decesso dell'iscritto in costanza di contribuzione al Fondo. → Sono considerati superstiti il coniuge e i figli infra21enni o infra26enni se studenti ed, in loro assenza, ascendenti e collaterali a carico.
<i>Decorrenza</i>
→ Dal mese successivo al decesso.
<i>Determinazione della Prestazione</i>
E' un'aliquota della pensione di invalidità che sarebbe spettata al sanitario ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso. → Aliquote più frequenti: <ul style="list-style-type: none">▪ solo il coniuge 70%;▪ coniuge + 1 figlio 60% + 20%;▪ coniuge + 2 o più figli 60% + 40%;▪ solo un figlio 80%;▪ due figli 90%;▪ tre o più figli 100%.
<i>Note</i>
In caso di decesso dopo la cessazione del rapporto e prima del compimento del 65° anno di età dell'iscritto che abbia maturato 5 anni di anzianità contributiva, spetta ai superstiti un'aliquota del trattamento di pensione ordinario che sarebbe spettato al sanitario stesso. Qualora non sussista il requisito dei 5 anni, ai superstiti spetta la restituzione dei contributi con le stesse aliquote previste per le pensioni indirette o di reversibilità.

Pensione di reversibilità ai superstiti (Artt. 11-13)

<i>Requisiti</i>
→ Decesso dell'iscritto già pensionato
<i>Decorrenza</i>
→ Dal mese successivo al decesso.
<i>Determinazione della Prestazione</i>
→ E' un'aliquota della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso.
<i>Note</i>
→ Le aliquote applicate sono le stesse della pensione indiretta ai superstiti

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Restituzione dei contributi (Art. 8, comma 1)

Requisiti

- Cessazione del rapporto professionale prima del compimento dei 65 anni.
- Anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

Decorrenza

- Al compimento del 65° anno di età.

Determinazione della Prestazione

- E' un'indennità formata dall'88% dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%.

Note

- Sono comunque coperti i rischi di invalidità e premorienza verificatisi prima del compimento del 65° anno età.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Indennità per invalidità temporanea Fondo dei Medici di Medicina Generale (Art. 14 e delibera Comitato Direttivo dell'Ente del 17.1.1997)

Requisiti

- Inabilità totale e temporanea all'esercizio dell'attività professionale.
- Rapporto professionale con gli Istituti del S.S.N..
- Età inferiore a 70 anni.

Decorrenza

- Spetta a partire dal 31° giorno dall'insorgenza dello stato di inabilità e può essere erogata per un periodo continuativo massimo di 24 mesi.

I primi 30 giorni di inabilità sono a carico delle Società Assicuratrici ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Determinazione della Prestazione

- L'indennità giornaliera è pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile calcolato sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell'attività.

Note

Dopo la ripresa dell'attività l'indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di 30 giorni.

In questo caso, essa non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a 24 mesi nell'arco degli ultimi 48.

La misura dell'indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata della prestazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Comitato Consultivo del Fondo.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Indennità per invalidità temporanea Fondo degli Specialisti Ambulatoriali (Art. 14 e delibera Comitato Direttivo dell'Ente del 10.4.1992)

Requisiti

- ➔ Inabilità totale e temporanea all'esercizio dell'attività professionale.
- ➔ Rapporto professionale con gli Istituti del S.S.N..
- ➔ Età inferiore a 70 anni.

Decorrenza

- ➔ Spetta dopo 180 giorni di assenza dal servizio, anche non continuativa, negli ultimi 30 mesi (il periodo precedente è retribuito dal S.S.N.).
- ➔ Non può comunque essere corrisposta per un periodo anche non continuativo superiore a 18 mesi, nell'arco degli ultimi 30 mesi.

Determinazione della Prestazione

L'indennità giornaliera viene calcolata sulla base dell'ultima retribuzione mensile, limitatamente alle voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione E.N.P.A.M., nelle seguenti misure:

- 1,80% del compenso mensile per il periodo retribuito al 50% dal Servizio Sanitario Nazionale (periodo pari a 90 gg. a partire dal 181° giorno di assenza);
- 3,60% del compenso mensile per i 15 mesi successivi, per i quali l'accordo Collettivo prevede la conservazione dell'incarico senza assegni.

Note

Per i medici che svolgono attività in ambulatori di più AA.SS.LL., l'indennità spetta solo in caso di sospensione dell'attività presso tutti gli ambulatori.

La misura dell'indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata della prestazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Comitato Consultivo del Fondo.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Indennità per invalidità temporanea Fondo degli Specialisti Esterni (Art. 14 e delibera Comitato Direttivo dell'Ente del 10.4.1992)

Requisiti

- Inabilità totale e temporanea all'esercizio dell'attività professionale.
- Rapporto professionale con gli Istituti del S.S.N..
- Età inferiore a 70 anni.

Decorrenza

- Spetta a partire dal 31° giorno dell'insorgenza dello stato di inabilità e non può essere corrisposta per un periodo superiore a 18 mesi.

Determinazione della Prestazione

- Medici della *branca a visita*:
 - indennità giornaliera pari a 1/80 del contributo medio annuo di competenza del biennio solare precedente l'anno che comprende il periodo di invalidità assistita.
- Medici della *branca a prestazione*:
 - indennità giornaliera pari a 1/43 del medesimo contributo come sopra indicato.

Qualora nel biennio di riferimento vi siano periodi di invalidità assistiti, l'indennità subisce un incremento pari al 6% del suo importo per ogni mese di inabilità.

- Per entrambe le categorie, l'indennità non può superare €129,11 al giorno.

Note

Dopo la ripresa dell'attività l'indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di 30 giorni.

Tuttavia il nuovo periodo di carenza si applica solo quando fra gli episodi di malattia sono trascorsi oltre sei mesi di attività lavorativa.

La misura dell'indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata della prestazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Comitato Consultivo del Fondo.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Scadenze temporali (finestre) di accesso al trattamento pensionistico di anzianità

Art. 59, commi 6-7-8-20, Legge 27 dicembre 1997, n. 449

**58 anni di anzianita' + 35 anni di contribuzione
oppure 40 anni di contribuzione**

Requisiti raggiunti nel

Decorrenza pensione

I° TRIM 2009

1 ottobre 2009

II° TRIM 2009

1 gennaio 2010

III° TRIM 2009

1 aprile 2010

IV° TRIM 2009

1 luglio 2010

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Transitati alla dipendenza

Requisiti per l'accesso alle pensioni di anzianità (Legge 247/2007)

Anno	Requisiti
Dall'1.01.2008 al 30.06.2009	58 anni + 35 contribuzione
Dall'1.07.2009 al 31.12.2010	59 anni + 36 contribuzione o Quota 95 60 anni + 35 contribuzione
Dall'1.01.2011 al 31.12.2012	60 anni + 36 contribuzione o Quota 96 61 anni + 35 contribuzione
Dall'1.01.2013 (salvo verifica)	61 anni + 36 contribuzione o Quota 97 62 anni + 35 contribuzione

Per i transitati alla dipendenza non è richiesto il requisito dei 30 anni di anzianità di laurea.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Transitati alla dipendenza

Finestre d'accesso per pensioni di anzianità
con requisiti anagrafici e contributivi (Legge 243/2004)

Maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici	Decorrenza della pensione di anzianità
1° semestre	1° gennaio dell'anno successivo
2° semestre	1° luglio dell'anno successivo

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Transitati alla dipendenza

Finestre d'accesso per pensioni con 40 anni di contributi (Legge 247/2007)

Possesso requisito contributivo dei 40 anni	Decorrenza pensione
1° trimestre	<ul style="list-style-type: none">- 1° luglio dello stesso anno con 57 anni di età compiuti entro il 30 giugno.- 1° ottobre dello stesso anno con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre.- 1° gennaio dell'anno successivo negli altri casi.
2° trimestre	<ul style="list-style-type: none">- 1° ottobre dello stesso anno con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre.- 1° gennaio dell'anno successivo negli altri casi.
3° trimestre	<ul style="list-style-type: none">- 1° gennaio dell'anno successivo.
4° trimestre	<ul style="list-style-type: none">- 1° aprile dell'anno successivo.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Transitati alla dipendenza

Finestre d'accesso per pensioni di vecchiaia (Legge 247/2007)

Possesso requisito anagrafico	Decorrenza pensione vecchiaia
1° trimestre	- 1° luglio
2° trimestre	- 1° ottobre
3° trimestre	- 1° gennaio dell'anno successivo.
4° trimestre	- 1° aprile dell'anno successivo.